



ALLEGATO A alla Dgr n. 1934 del 28 ottobre 2014

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA FONDAZIONE GIANNI PELLICANI

L'anno [...] il giorno [...] del mese di [...] In Venezia presso [...] sono presenti i signori:

- [...] domiciliato per la carica a Venezia, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto - Dorsoduro 3901 - Venezia - codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di [...], a ciò autorizzata con Deliberazione della Giunta regionale [...];
- [...], nato a [...] il [...] e residente in [...] via [...], il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Fondazione Gianni Pellicani con sede in [...] codice fiscale [...] nella sua qualifica di [...].

PREMESSO CHE

- Per iniziativa di Silvana, Nicola e Ilaria Pellicani è stata costituita una Fondazione denominata “Gianni Pellicani”, con atto notarile a rogito del notaio dr. Francesco Candiani in data 3 marzo 2007 rep. 113106 raccolta n. 26796, senza scopo di lucro e con finalità di carattere culturale e sociale, con lo scopo di favorire la crescita culturale, sociale e politica della collettività, nonché di stimolare lo studio e l’approfondimento della scienza politica e l’evoluzione delle tecniche di gestione della cosa pubblica.
La Fondazione intende promuovere altresì attività di studio, di promozione mediante l’organizzazione di riunioni, convegni, seminari, borse di studio e premi, attività di formazione, attività editoriali, intese con enti scientifici, culturali ed educativi
- I Soci fondatori della Fondazione Pellicani, oltre alla famiglia Pellicani, sono il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia, l’Università Ca’ Foscari, l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia e la Fondazione di Venezia.
- Con Deliberazione n.604 del 13 marzo 2007 la Giunta regionale ha concesso, in attesa del completamento dei lavori di recupero di Villa Erizzo a Mestre, sede definitiva della Fondazione, l’uso provvisorio e gratuito di due locali della sede regionale di villa Settembrini a Mestre, attuale sede del Centro regionale di Cultura Veneta Paola di Rosa Settembrini.
- Con la citata Deliberazione n. 604/2007 è stata contestualmente approvata una convenzione, che definisce contenuti, tempi e modalità d’uso dei locali in argomento.
- Con Deliberazione n.873 del 7 aprile 2009 la Giunta regionale ha concesso una proroga di due anni al termine precedentemente fissato.
- Con Deliberazione n.1214 del 3 agosto 2011 la Giunta regionale ha concesso, una proroga di un anno al termine stabilito dalla Deliberazione n.873/2009.
- Con Deliberazione n. 2050 dell’11 ottobre 2012 la Giunta regionale ha disposto di accogliere la richiesta della Fondazione Gianni Pellicani, anche in riferimento alle finalità culturali della Fondazione, approvando contestualmente un apposito schema di convenzione.
- Con nota del 23 luglio 2014, acquisita agli atti con protocollo n. 315010 del 23 luglio 2014, la Fondazione Gianni Pellicani ha presentato formale richiesta di ulteriore rinnovo della citata convenzione in quanto non è possibile, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo, procedere al trasferimento presso la sede definitiva dell’ex Scuola De Amicis a Venezia - Mestre.
- Con nota del 1 agosto 2014, n. prot. 328551/69.02.01 la Sezione Demanio patrimonio e sedi ha dato riscontro positivo alla richiesta della Fondazione Pellicani;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - **OGGETTO DEL COMODATO.** La Giunta regionale del Veneto, come sopra rappresentata, concede alla Fondazione Gianni Pellicani in comodato gratuito per la durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, due locali arredati in Villa Settembrini, ubicata in via Carducci 32 a Mestre, Comune di Venezia Sez. Mestre, Foglio 13/24 Mappale 172.

I locali oggetto del presente disciplinare sono situati al primo piano del corpo centrale della villa, adiacenti all'ascensore e sono accessibili autonomamente dall'esterno. Alla Fondazione è autorizzato anche l'utilizzo delle parti comuni quali servizi igienici, corridoi, vano scale, ingresso e cortile di pertinenza. È consentito l'accesso esclusivamente pedonale ai locali, mentre l'ingresso nel cortile di villa Settembrini con automezzi è consentito esclusivamente per eventuale carico e scarico di materiali e solo per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico.

Art. 2 – **DESTINAZIONE.** La porzione immobiliare è concessa in comodato per uso esclusivo di Ufficio, esclusa, inderogabilmente, ogni diversa destinazione. È fatto divieto al comodatario di mutare anche in parte e anche solo temporaneamente tale uso. Il Comodatario assume a suo rischio, cura e spese gli adattamenti che le Pubbliche Autorità locali dovessero richiedere, in relazione a tale destinazione. Il Comodatario assume la responsabilità di eventuali danni che terze persone dallo stesso ammesse ai locali possono recare ai locali medesimi. Il Comodatario assume altresì la piena responsabilità delle persone che operano per suo conto nell'immobile.

Art. 3 – **MIGLIORIE E ADDIZIONI.** Il Comodatario, si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria nei locali e agli impianti senza il preventivo consenso scritto da parte della Regione del Veneto. Tutto quanto egli facesse senza il preventivo consenso scritto del comodante rimarrà a beneficio di quest'ultimo senza alcun compenso, a meno che esso non preferisca la restituzione dei locali e degli impianti nel pristino stato, in danno e a spese del Conduttore.

Art. 4 – **MANUTENZIONE.** Spetta alla Regione del Veneto eseguire i lavori di straordinaria manutenzione della struttura e quelli che si rendessero necessari per eventuali adeguamenti tecnici imposti da disposizioni di legge, nonché sostenere spese di manutenzione ordinaria, di pulizia dei locali assegnati in uso e quelle relative al consumo telefonico e all'acquisizione di eventuali attrezzature informatiche e tecniche che dovessero rendersi necessarie per lo svolgimento della sua attività.

Art. 5 – **ASSICURAZIONE.** Il Comodatario dovrà provvedere ad assicurare contro qualsiasi rischio, con massimali congrui, ivi compreso quello di utilizzo e con la polizza più comprensiva, il proprio personale e tutte le cose di sua proprietà o da esso legalmente possedute o detenute che verranno a trovarsi nei locali oggetto del presente contratto. In ogni caso, nelle polizze assicurative dovrà essere inserita la clausola della rinuncia dell'assicuratore al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 c.c. nei confronti del comodante. Il Comodatario dovrà consegnare al Comodante copia fotostatica della polizza assicurativa e si impegna a mantenerla efficace per tutta la durata del contratto.

Art. 6 – **ESONERO RESPONSABILITÀ PER DANNI.** Il comodatario è costituito custode dei locali concessi in locazione. Il Comodatario, rinunciando sin d'ora a sollevare qualsivoglia eccezione in merito, esonera espressamente la Regione del Veneto da ogni responsabilità per i danni, sia diretti che indiretti, che al Comodatario medesimo o alle persone che lo stesso abbia ammesso nei locali potessero provenire da fatto od omissione colposa di altri locatari o concessionari o di altri dipendenti regionali concedente o di terzi in genere.

Art. 7 – **CONTROLLO E REVOCA.** La Regione del Veneto ha ampia facoltà di controllo del puntuale rispetto del presente disciplinare e delle modalità di utilizzo della struttura, controllo che eserciterà in qualsiasi momento, con facoltà di accesso ai locali senza necessità di alcun preavviso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente il presente contratto anche prima della scadenza per gravi inadempienze o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di 60 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R.

Art. 8 – DOMICILIO A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari, le parti eleggono domicilio presso le sedi rispettivamente indicate in epigrafe.

Art. 9 – CONTROVERSIE Tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione od esecuzione del presente contratto di comodato, non componibili in via bonaria, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

Art. 10 – RINVIO Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile in materia di comodato. Le parti concordano che il presente contratto sarà oggetto di registrazione ai sensi dell'art. 5 tariffa parte prima allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 con spese a carico del comodatario.

Il presente atto, composto di numero dieci articoli, viene letto, approvato e sottoscritto.

Regione del Veneto [...]

Fondazione Gianni Pellicani [...]